

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1987

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ROMANO BRUNO, CASALINUOVO
e PREZIOSI OLINDO**

Presentata il 30 gennaio 1960

**Norme sul trattamento di quiescenza
a favore degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle precedenti legislature furono presentate diverse proposte di legge concernenti la corresponsione della pensione agli ufficiali di complemento. Tali proposte decadde per la chiusura delle Camere. Solo la proposta di legge n. 1316 sfociò nella legge 3 aprile 1958, n. 472, che, come è noto, apporta beneficio solo ad un insignificante numero di ufficiali. Nella seduta della Commissione della Difesa al Senato del 12 marzo 1958, fu assunto dal Governo l'impegno di ristudiare e risolvere la questione (vedi Resoconto sommario n. 649 e n. 650 della seduta).

Nella presente legislatura altre proposte di legge sullo stesso argomento sono state presentate da parlamentari di tutte le tendenze politiche che hanno sentito la necessità di compiere questo doveroso riconoscimento, però ognuna di tali proposte soddisfa le esigenze di un gruppo e non di tutta la categoria, mentre si impone un provvedimento totale e definitivo che renda giustizia a tutti.

Gli ufficiali di complemento debbono integrare, in caso di superiore urgenza, i quadri degli ufficiali in servizio attivo, allo scopo di assicurare la difesa della Nazione.

Molti ufficiali di complemento, a causa dei ripetuti richiami alle armi e del lungo tempo trascorso al servizio della Patria, non hanno potuto creare le condizioni necessarie per

guardare con tranquillità al loro avvenire, e sono sulla soglia della vecchiaia paventando di trascorrere gli ultimi anni della loro vita nell'indigenza.

Gli ufficiali di complemento e gli ufficiali del servizio permanente effettivo, durante il servizio, hanno gli stessi compiti e le stesse responsabilità, svolgono le stesse mansioni, corrono gli stessi rischi, affrontano gli stessi sacrifici, e se sbagliano pagano nello stesso modo, ed a parità di anni di servizio debbono avere uguali diritti; ciò anche per precetto costituzionale oltre che per naturale senso di giustizia.

I sacrifici, le sofferenze, le mutilazioni, la morte sono uguali sia per gli ufficiali del servizio permanente effettivo che per quelli di complemento.

Il numero degli ufficiali di complemento morti, dispersi, mutilati ed invalidi per cause belliche, è noto ed eloquente.

Concessioni sono state fatte ai sottufficiali non di carriera ed ai militari di truppa dei carabinieri, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, delle truppe di colore della Libia, della M. V. S. N., ecc. È doveroso riconoscere anche i diritti di una categoria di cittadini che merita la gratitudine della Nazione.

La presente proposta di legge stabilisce: avendo parità di doveri durante il servizio, esplicando le stesse mansioni, a parità

di anni di servizio siano riconosciuti agli ufficiali di complemento, agli effetti del trattamento di quiescenza, gli stessi diritti che sono in vigore per gli ufficiali del servizio permanente effettivo;

concedere la pensione quando gli interessati hanno già un'età avanzata e non godono di altra pensione a carico dello Stato.

L'onere è modesto ed a scalare fino ad estinguersi in poco tempo, perché i più degli interessati sono già in età avanzata.

Noi confidiamo che vorrete, in quello spirito di superiore giustizia che deve reggere lo Stato e che deve manifestarsi nella volontà del Parlamento, accogliere la nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, nonché delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, tutti i servizi comunque ed in qualsiasi epoca resi, anche in più riprese, dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945, sono utili agli effetti della costituzione del diritto alla pensione e della liquidazione della stessa.

ART. 2.

Al personale sopra specificato compete la liquidazione della pensione effettuata con le stesse norme stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, articoli 35 e 38, per gli ufficiali del servizio permanente.

La pensione spettante è liquidata con effetto dalla data in cui l'ufficiale è stato o sarà collocato nella riserva di complemento.

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano agli ufficiali che percepiscono dallo Stato altra pensione per i periodi trascorsi in servizio militare.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte sul capitolo n. 13 del bilancio del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

Qualora il capitolo risultasse insufficiente il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla necessaria nota di variazione.